

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 920

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZO, TRUZZI, PUCCI ERNESTO, FORTUNATO BIANCHI, DE MARZI
FERNANDO, ARMANI, STELLA, IMPERIALE, GERBINO, PREARO**

Presentata il 4 febbraio 1964

Applicazione del 6° comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454 anche per i terreni venduti dalla « Cassa per la formazione della proprietà contadina » prima dell'entrata in vigore della legge medesima

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dispone, tra l'altro, che il tasso d'interesse praticato dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina sul prezzo rateizzato dei terreni venduti nel quinquennio di applicazione della legge non può superare il limite massimo del 2 per cento.

Analoga disposizione — senza peraltro limiti temporali — è prevista per i terreni assegnati dagli Enti di riforma fondiaria nonché per i terreni assegnati dall'Ente nazionale per le Tre Venezie ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 240.

Ne consegue, pertanto, che mentre tutti i contadini che hanno avuto in assegnazione

terreni per effetto delle leggi sulla riforma e della legge 31 marzo 1955, n. 240, hanno fruito di una sostanziale riduzione del tasso d'interesse, non altrettanto è avvenuto per i coltivatori che hanno acquistato terreni dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Si rende, pertanto, necessario, su un piano equitativo, estendere il beneficio anche ai contadini che hanno acquistato terreni dalla « Cassa » in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 454.

A tale scopo provvede l'unita proposta di legge che si sottopone alla benevola considerazione della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica — con effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della citata legge — anche per i terreni venduti dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge medesima.